

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE
DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E.
PER LE PROVINCIE SICILIANE



PROGETTO DI RIFORMA DELLE PRESTAZIONI
ALLEGATO ALLO STATUTO SOTTOPOSTO A REFERENDUM

MAGGIO 2008



FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. PER LE PROVINCIE SICILIANE

PROGETTO DI RIFORMA DELLE PRESTAZIONI ALLEGATO ALLO STATUTO SOTTOPOSTO A REFERENDUM - MAGGIO 2008

PREMESSO CHE

1. in conformità alle previsioni degli articoli 4 e 5 del D.Lgs 20/11/1990 n. 357 e sino al 5/9/1997, il Fondo, ha avuto la finalità di assicurare il mantenimento del complessivo trattamento previdenziale già previsto dallo Statuto del Fondo esonerato approvato con DPR 17/3/1970 n. 550 e successive modificazioni e integrazioni, erogando le prestazioni differenziali rispetto a quelle tempo per tempo dovute dall'AGO e, in mancanza, quelle dovute secondo il predetto Statuto.
2. a decorrere dal 6/9/1997 il Fondo ha avuto lo scopo esclusivo di erogare:
 - a) agli iscritti non in quiescenza, al conseguimento del diritto alla pensione AGO, trattamenti pensionistici integrativi dell'AGO secondo le previsioni di cui alla Legge 22/12/1997 n. 449;
 - b) agli iscritti in quiescenza e relativi aventi causa il trattamento pensionistico goduto secondo quanto previsto dalla Legge 22/12/1997 n. 449;
3. per effetto delle disposizioni di cui al punto che precede, il regime delle prestazioni del Fondo ha subito modificazioni strutturali che hanno comportato la progressiva contrazione dei trattamenti, fino alla sostanziale vanificazione delle finalità previdenziali poste a fondamento dello scopo istituzionale del Fondo medesimo;
4. in data 15 dicembre 2004 il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha approvato una bozza di Protocollo d'Intesa preliminare con Capitalia - Banco di Sicilia avente per oggetto la ridefinizione strutturale del Fondo finalizzata, in particolare, a consentire l'esercizio delle opzioni di riscatto e trasferimento delle posizioni individuali degli iscritti ai sensi della normativa vigente;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

5. il Protocollo d'Intesa di cui alle premesse, sebbene oggetto di revisione da parte di una Commissione costituita da esponenti delle OO.SS. rappresentanti gli iscritti al Fondo, non ha avuto esito successivo lasciando tuttavia impregiudicata la necessità di sviluppare un processo di riforma atto a consentire l'espletamento di opzioni attualmente precluse alla totalità degli iscritti;
6. il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha pertanto avviato un processo di analisi finalizzato alla definizione di un piano di fattibilità circa la revisione del complessivo assetto del Fondo prevedendo tra l'altro, a fronte della dismissione del patrimonio immobiliare e nell'ottica di pervenire ad una riduzione dei costi connessi alla durata residua ed alla gestione del Fondo, la possibilità per i soci attivi e per i pensionati di conseguire oltre alle rendite determinate ai sensi della legge 449/1997:
 - A. rendite ulteriori (di seguito denominate "miglioramenti"), aventi tutte decorrenza 1 gennaio 2008,
 - B. importi "una tantum" calcolati in misura proporzionale rispetto ai "miglioramenti".Tenuto conto della circostanza che per il Fondo non esiste da oltre dieci anni alcun datore di lavoro di riferimento, nonché della eterogeneità degli attuali settori e datori di lavoro dei soci attivi, nell'ottica di accelerare il processo di riforma, è prevista la facoltà per:
 - i titolari di pensione, diretta e indiretta, di trasformare la rendita in corso di erogazione e i "miglioramenti" in una quota capitale;
 - gli iscritti attivi al 1° gennaio 2008 di percepire il valore capitale sia delle rendite determinate ai sensi della legge 449/1997 (ipotesi questa non prevista dalla normativa finora vigente), sia dei "miglioramenti" in conformità a quanto disposto al successivo art. 2;
7. l'intero processo dovrà comunque essere realizzato mantenendo inalterato lo stato di equilibrio del Fondo - da attuarsi anche attraverso una tendenziale eliminazione delle obbligazioni, conseguenti all'erogazione delle rendite pensionistiche, in regime di prestazioni definite - nel presupposto della salvaguardia delle finalità previdenziali del Fondo nei confronti di tutti gli associati;
8. In attuazione del disposto di cui all'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 ed in conformità alle previsioni del Decreto 10 maggio 2007 n. 62, il Consiglio di Amministrazione ha avviato un processo finalizzato all'adeguamento dello Statuto del Fondo alla vigente normativa, dandone comunicazione alla Covip. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto un testo dello Statuto che, ad integrazione degli adeguamenti cogenti ai sensi del comma 1, recepisce le ulteriori disposizioni necessarie a consentire agli iscritti il compiuto esercizio delle facoltà introdotte dal presente progetto di riforma.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Nella seduta del 14 marzo 2008 il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni C.C.R.V.E. ha approvato il seguente progetto di riforma dell'assetto strutturale del Fondo, suddiviso in 21 articoli, la cui entrata in vigore è subordinata all'approvazione da parte degli iscritti secondo le procedure regolate dall'articolo 8, comma 2 dello Statuto così come richiamate al successivo art. 18, e della COVIP.

ARTICOLO 1

A far tempo dal 1° gennaio 2008 presso il Fondo viene istituita una sezione separata destinata a consentire agli iscritti al Fondo l'esercizio delle facoltà conseguenti all'introduzione della riforma. Tale sezione, denominata "Sezione A", è disciplinata dal Titolo IV dello Statuto riformato ed opera secondo il sistema della capitalizzazione individuale.

ARTICOLO 2

1. Nei confronti dei soci del Fondo e dei titolari di pensione indiretta e di reversibilità a condizione che optino, ai sensi dei successivi articoli 13 e 14, per l'adesione alla predetta Sezione A, ai fini della capitalizzazione di cui al precedente articolo 1 verranno riconosciuti con decorrenza 1/1/2008 i miglioramenti appresso descritti con la relativa metodologia di determinazione:

- a) per coloro i quali erano in servizio alla data del 1° gennaio 1997 ed il cui calcolo della pensione del Fondo, ai fini del confronto da operare ai sensi della Legge 449/97, sia stato effettuato al netto del premio di rendimento, viene virtualmente rideterminata la pensione annua Fondo aggiungendo all'importo originariamente definito e per ogni anno contributivo (e frazione) utile a fini pensionistici alla data del 31/12/1992 un 35° del 76 % del premio di rendimento di competenza dell'anno 1996, sempre che dovuto, (pari a 12/12simi di quello contrattuale annuo previsto dal C.C.N.L. e dal C.I.A. all'epoca vigenti, prima delle modifiche apportate dall'accordo aziendale del 30/9/1996);
- b) l'eventuale differenza (se positiva) fra l'importo così determinato e la pensione INPS calcolata alla data del 5/9/1997 determina una rendita ulteriore rispetto al trattamento annuo originariamente spettante ai sensi della legge 449/1997;
- c) qualora il beneficiario della previsione di cui alla precedente lettera a) sia deceduto, con conseguente insorgenza a favore degli aventi causa del diritto ad una pensione di reversibilità, le previsioni indicate alla predetta lettera b) operano a favore dei legittimi beneficiari, nei limiti della quota di reversibilità ad essi spettante;
- d) in aggiunta alla rendita originariamente determinata ai sensi della legge 449/1997 compete altresì una ulteriore rendita pari alle percentuali appresso indicate calcolate sulla somma dei trattamenti originariamente determinati ai sensi della legge 449/1997 e dei miglioramenti indicati alle precedenti lettere b) e c):

In pensione con decorrenza non successiva al giorno 1/1/1998	20,6%
In pensione con decorrenza dal 2/1/1998 al giorno 1/1/1999	20,8%
In pensione con decorrenza dal 2/1/1999 al giorno 1/1/2000	21,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2000 al giorno 1/1/2001	21,2%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2001 al giorno 1/1/2002	21,5%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2002 al giorno 1/1/2003	21,8%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2003 al giorno 1/1/2004	22,1%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2004 al giorno 1/1/2005	22,4%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2005 al giorno 1/1/2006	22,6%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2006 al giorno 1/1/2007	22,8%
In pensione con decorrenza successiva al giorno 1/1/2007	23,1%

2. Nei confronti dei titolari di pensione indiretta o di reversibilità, avente decorrenza successiva al 5/9/1997, il calcolo dei miglioramenti viene effettuato considerando:
- A. come base di calcolo: i trattamenti originari ed i miglioramenti che sarebbero spettati al de cuius, nei limiti delle quote di pertinenza degli aventi diritto,
- B. come anno di riferimento: quello del decesso del de cuius, ovvero - se antecedente - quello dell'accesso a pensione da parte dello stesso.

ARTICOLO 3

1. Nei confronti dei soci del Fondo e dei titolari di pensione indiretta e di reversibilità, a condizione che optino, ai sensi dei successivi articoli 13 e 14, per l'adesione alla predetta Sezione A, verrà erogato un importo una tantum pari alle percentuali - indicate nella seguente tabella - della differenza tra il complessivo trattamento annuo rideterminato ai sensi del precedente art.2 lettera d) e il trattamento annuo originariamente spettante ai sensi della legge 449/1997 con i miglioramenti di cui alle lettere b) e c):

In pensione con decorrenza non successiva al giorno 1/1/1998	340,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/1998 al giorno 1/1/1999	330,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/1999 al giorno 1/1/2000	320,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2000 al giorno 1/1/2001	300,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2001 al giorno 1/1/2002	280,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2002 al giorno 1/1/2003	260,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2003 al giorno 1/1/2004	230,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2004 al giorno 1/1/2005	190,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2005 al giorno 1/1/2006	135,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2006 al giorno 1/1/2007	70,0%
In pensione con decorrenza successiva al giorno 1/1/2007	15,0%

2. Nei confronti dei titolari di pensione indiretta o di reversibilità, avente decorrenza successiva al 5/9/1997 si procede secondo quanto previsto all'articolo 2 - comma 2.

ARTICOLO 4

A coloro i quali abbiano avuto accesso a pensione diretta, indiretta o di reversibilità nel periodo 1/1/1997 - 31/12/2007, sempreché optino per l'adesione alla Sezione A del Fondo, verrà inoltre erogato, per ciascun mese intero intercorso dalla data di rispettivo accesso a pensione al 31/12/2007, un ulteriore importo una tantum pari all'8,4 % del miglioramento di cui all'articolo 2 - comma 1 - lettera b).

ARTICOLO 5

1. Nei confronti dei beneficiari delle prestazioni, immediate o differite, che non esercitino l'opzione per il trasferimento alla Sezione A ivi compresi i titolari di pensione sostitutiva limitatamente alla parte riferita all'A.G.O., il Fondo garantisce, anche mediante la stipula di polizze con primarie compagnie di assicurazioni, l'erogazione delle prestazioni di cui al punto 2 delle premesse.

2. La dotazione patrimoniale della Sezione B, in regime di prestazioni definite con garanzia di mantenimento delle prestazioni in essere, è costituita dalla somma degli importi determinati - nei confronti di tutti gli iscritti, o loro aventi causa, ai sensi di tutte le previsioni di cui al successivo articolo 6 - e riferiti ai soggetti che non esercitino l'opzione per il trasferimento alla Sezione A.
3. Ai fini di cui al precedente comma 1, onde consentire l'esatta identificazione dei beneficiari delle prestazioni ivi indicate, gli interessati sono tenuti a trasmettere al Fondo - sulla base della modulistica all'uopo predisposta dal Fondo medesimo, unitamente alla documentazione richiesta - elementi idonei a rappresentare in modo certo il proprio stato di famiglia alla data di approvazione del nuovo Statuto.
4. La comunicazione di cui al precedente comma 3 deve tassativamente essere depositata presso il Fondo, che ne rilascerà copia protocollata, entro due mesi dalla ricezione della relativa modulistica; decorso tale termine, in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta, la prestazione pensionistica a seguito del decesso del beneficiario attuale si estinguerà.

ARTICOLO 6

1. A favore di tutti i titolari di rendita immediata o differita ivi comprese le figlie nubili maggiorenni percettrici di pensione a tale titolo, alla data del 31 dicembre 2007, l'importo della dotazione iniziale individuale nella Sezione A e cioè il valore capitale spettante a ciascuno viene determinato nei termini che seguono:
 - vengono considerati separatamente:
 - a) il valore capitale derivante dal trattamento originariamente determinato ai sensi della legge 449/1997,
 - b) il valore capitale di tutti i miglioramenti previsti nel presente 'Progetto di riforma delle prestazioni';
 - le probabilità di morte degli attivi e dei pensionati di vecchiaia ed anzianità sono tratte dalla tavola RG48;
 - il carico familiare per ciascun attivo o pensionato al momento del decesso è pari al coniuge superstite con un'età, a seconda del sesso, superiore od inferiore di 3 anni rispetto al dante causa;
 - il tasso di adeguamento dei 'miglioramenti' si suppone pari al tasso medio annuo di inflazione (2%);
 - il tasso tecnico di interesse viene fissato al 4,5%;
 - si assume che gli attivi si pongano in pensione al raggiungimento degli attuali requisiti minimi di legge;
 - per gli orfani si assume che il diritto a conseguire la pensione cessi al raggiungimento dei 27 anni di età senza tener conto delle probabilità di decesso.
2. La dotazione complessiva individuale nella sezione A sarà pertanto costituita dai valori capitalizzati come sopra determinati [lettere a) e b) del precedente comma 1].

ARTICOLO 7

1. Al personale in quiescenza alla data del 1 gennaio 1997 che eserciti l'opzione per l'adesione alla Sezione A del Fondo, in luogo della dotazione di cui all'articolo 6 - comma 2 e sempreché più favorevole, verrà riconosciuto un importo pari al prodotto di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) - per gli anni e frazione di anno di anzianità complessiva vantata presso il Fondo con un massimo di 35 anni.
2. Tale previsione va estesa, con la stessa percentuale di attribuzione della relativa pensione, ai titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
3. Il predetto importo costituirà la dotazione individuale nella sezione A in sostituzione di quella di cui al precedente articolo 6 comma 2.

ARTICOLO 8

1. Agli iscritti in servizio alla data del 1 gennaio 1997, che esercitino l'opzione per l'adesione alla Sezione A del Fondo, in luogo della dotazione di cui all'articolo 6 - comma 2 e sempreché più favorevole, verrà riconosciuto un importo pari al prodotto di € 1.200,00 (milleduecento/00) per gli anni e frazione di anno di anzianità complessiva vantata presso il Fondo al 31 dicembre 2007 o, se precedente, alla data di conseguimento della pensione, con un massimo di 35 anni.
2. Tale previsione va estesa, con la stessa percentuale di attribuzione della relativa pensione, ai titolari di pensione indiretta o di reversibilità con decorrenza successiva al 1/1/1997.
3. Il predetto importo costituirà la dotazione individuale nella sezione A in sostituzione dei valori capitali di cui al precedente articolo 6 comma 2.

ARTICOLO 9

1. Nei confronti degli iscritti al Fondo, che abbiano conseguito la laurea dopo il 5 settembre 1997 o che la conseguano entro il termine dell'Anno Accademico 2007-2008 purché detto conseguimento sia antecedente alla data di pensionamento, viene riconosciuta l'anzianità convenzionale in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 4 dello Statuto previgente, secondo le disposizioni della delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 1993.
2. Nei casi contemplati al precedente comma 1, ai fini del processo di riforma e dell'individuazione degli importi spettanti a titolo di posizione individuale nella Sezione A, l'anzianità complessiva vantata presso il Fondo al 31 dicembre 2007 viene incrementata, ai soli fini del beneficio di cui all'art. 8, di 4 anni, fermo restando il limite massimo di 35 anni.
3. Gli iscritti che alla data di approvazione della riforma non risultino avere conseguito la laurea e prevedano di conseguirla entro l'Anno Accademico 2007-2008 dovranno darne comunicazione in forma scritta al Fondo. L'eventuale importo differenziale spettante per effetto di tale riconoscimento sarà accantonato in una apposita posta di Bilancio e sarà accreditato sul conto individuale dell'iscritto previa acquisizione di idonea documentazione attestante l'avvenuto conseguimento del titolo entro il predetto termine.

ARTICOLO 10

1. Gli iscritti in servizio alla data del 5/9/1997 il cui trattamento a carico del Fondo utile ai fini del confronto da operare ai sensi della legge 449/1997, rispetto al trattamento INPS, non abbia tenuto conto della indennità di reggenza perché percepita per meno di dodici mesi, ovvero di altre indennità che - secondo la normativa aziendale dell'epoca - avrebbero potuto essere computate a fini di pensione a carico del Fondo se corrisposte all'atto del pensionamento, potranno richiedere la rideterminazione del confronto, aggiungendo al trattamento a carico del Fondo (alla data del 5/9/1997) un 35% del 76 % della media di tali indennità percepite nel periodo 1/9/1996 - 31/8/1997 (ultimi 12 mesi), moltiplicato per il numero di anni di iscrizione al Fondo maturati al 31/12/1992.
2. Gli importi così determinati si aggiungeranno a quello derivante dalla applicazione di quanto previsto all'articolo 2 - comma 1 - lettera a) e concorreranno al calcolo della eventuale differenza (se positiva) con la pensione INPS.
3. Per le ipotesi contemplate nel presente articolo troverà applicazione anche la previsione di cui all'articolo 2 - comma 1 - lettera c).
4. I riconoscimenti di cui al presente articolo sono subordinati alla presentazione di specifica richiesta da parte dei soggetti interessati ed alla produzione da parte dei medesimi di idonea documentazione a supporto (cedolini di stipendio utili a determinare la media del periodo 1/9/1996 - 31/8/1997).

ARTICOLO 11

1. Nei confronti degli iscritti che abbiano proceduto al versamento di contributi a titolo di ricongiunzione ai sensi della Legge 29/1979 si procederà, su istanza - documentata - da parte dell'iscritto interessato, al rimborso dei contributi da questi versati, comprensivo degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 1998 o dalla data dell'ultimo versamento (se successiva).
2. L'eventuale accredito dell'importo conseguente al riconoscimento di cui al comma 1 comporta la riduzione dell'anzianità complessiva vantata presso il Fondo, utile ad ogni fine contemplato nella presente riforma, in misura corrispondente al periodo oggetto di ricongiunzione.
3. Analogo riconoscimento, limitatamente al rimborso delle somme versate, potrà essere fatto, su istanza documentata degli interessati, nei confronti degli iscritti in quiescenza che alla data del 31 dicembre 1992 potevano vantare una anzianità contributiva, al netto dei periodi ricongiunti, di almeno 35 anni.

ARTICOLO 12

1. L'attuazione del presente Progetto di riforma e del relativo nuovo Statuto è subordinata alla realizzazione, riveniente dalla dismissione del patrimonio immobiliare, delle risorse necessarie a garantire tutte le prestazioni previste dal presente progetto.
2. Qualora l'importo globale del patrimonio determini disponibilità eccedenti il fabbisogno necessario a fare fronte alle obbligazioni conseguenti all'attuazione di quanto previsto dagli articoli precedenti ed al mantenimento della garanzia dovuta ai sensi di quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 5 e delle obbligazioni residue derivanti dallo Statuto previgente, i "miglioramenti" previsti nel presente progetto di riforma verranno integrati come segue:

I. la percentuale di cui al precedente articolo 2 - comma 1 - lettera d) sarà pari - per tutti gli interessati - al 23,1 %;

II. le percentuali da utilizzare per la determinazione degli importi "una tantum" di cui al precedente art.3 saranno le seguenti:

In pensione con decorrenza non successiva al giorno 1/1/1998	525,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/1998 al giorno 1/1/1999	450,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/1999 al giorno 1/1/2000	400,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2000 al giorno 1/1/2001	375,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2001 al giorno 1/1/2002	350,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2002 al giorno 1/1/2003	300,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2003 al giorno 1/1/2004	250,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2004 al giorno 1/1/2005	225,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2005 al giorno 1/1/2006	150,0%
In pensione con decorrenza dal 2/1/2006 al giorno 1/1/2007	80,0%
In pensione con decorrenza successiva al giorno 1/1/2007	20,0%

III. l'importo indicato al comma 1 del precedente articolo 7 sarà di € 650,00, anziché di € 550,00;

IV. saranno maggiorati del 15 % sia la dotazione individuale nella sezione A) per gli iscritti non in pensione alla data dell'1/1/2008, sia - comunque - gli importi spettanti in base al precedente articolo 8.

Tutti gli ulteriori "miglioramenti" previsti nel presente comma saranno ridotti in egual misura percentuale nel caso in cui le disponibilità eccedenti non risultassero sufficienti a garantire il loro integrale soddisfo.

3. Qualora l'importo globale del patrimonio determini ulteriori disponibilità eccedenti, ovvero in caso di conseguimento di sopravvenienze attive, in qualunque momento realizzate, l'importo valutato come disponibile dovrà essere distribuito fra tutti gli iscritti al 31/12/2007, o loro aventi diritto, in ragione dell'anzianità assicurativa complessiva maturata al 31 dicembre 2008 da tutti gli iscritti, con un massimo di 35 anni.
4. Gli importi così determinati verranno assegnati alla sezione A per la materiale liquidazione ai relativi iscritti entro e non oltre sei mesi dal conseguimento della relativa liquidità.
5. Tale previsione sarà inserita nell'atto di esercizio dell'opzione alla Sezione A di cui allo schema allegato.
6. In ogni caso, il riparto di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve essere preceduto dalla valutazione tempo per tempo delle risorse necessarie al mantenimento delle prestazioni della Sezione B, provvedendo, se necessario ed in via propedeutica al riparto stesso, all'attribuzione alla medesima del capitale necessario al mantenimento delle garanzie previste dallo statuto, così come disciplinate ai sensi del precedente articolo 5.
7. Laddove l'importo necessario alla costituzione della garanzia di cui al precedente articolo 5, comma 1, risulti inferiore rispetto all'importo complessivo della dotazione patrimoniale della Sezione B, il Consiglio di Amministrazione dispone la destinazione dell'avanzo così determinato a favore degli iscritti transitati alla Sezione A.

ARTICOLO 13

1. In occasione del referendum ogni iscritto sarà chiamato ad esprimere la propria volontà in merito all'adesione alla Sezione A del Fondo con conseguente riconoscimento dei benefici previsti per gli aderenti a tale sezione.
2. L'attuazione del trasferimento alla Sezione A del Fondo è connessa al conseguimento di un quorum minimo di adesioni pari ad almeno il 60% degli iscritti; in caso di mancato conseguimento di detto quorum, l'intera riforma non trova applicazione.
3. Ad avvenuta approvazione dello Statuto dopo l'esito del referendum saranno chiamati ad esprimere la propria volontà in merito all'adesione alla Sezione A del Fondo anche i titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
4. Le manifestazioni di volontà di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono irrevocabili con la sola eccezione di quelle espresse dai percettori di pensione sostitutiva che dovessero raggiungere il requisito previsto per la pensione di vecchiaia a carico dell'IPNS prima della materiale costituzione della posizione individuale nella Sezione A; ciò in quanto in tali casi il trattamento integrativo dovrà essere quello derivante dal confronto con la pensione AGO se a quell'epoca puntualmente determinata dall'INPS.

ARTICOLO 14

1. Il mancato esercizio dell'opzione entro i termini assegnati indica la volontà dell'iscritto di non avvalersi delle facoltà conseguenti al progetto di riforma mantenendo il diritto alle prestazioni disciplinate ai sensi del precedente articolo 5. Tali termini potranno essere prorogati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Fermo restando il diritto alla corresponsione di ulteriori quote e/o incrementi conseguenti alla definizione dell'assetto patrimoniale del Fondo, l'esercizio dell'opzione di adesione alla Sezione A ai sensi del precedente articolo 13 e il conseguente accredito sulla posizione individuale degli importi spettanti determina la espressa rinuncia a qualsiasi contenzioso incoato ed a qualsiasi rivendicazione, ragione o pretesa di qualsivoglia genere nei confronti del Fondo riferito o riferibile a periodi antecedenti la rispettiva manifestazione di volontà.
3. Dalla limitazione di cui al comma che precede sono in ogni caso escluse le eventuali richieste di rettifica dell'importo conseguenti ad errori o imprecisioni nella base dati individuale adottata ai fini del calcolo.

ARTICOLO 15

1. In ottemperanza alla delibera del 14 marzo 2008, al fine di realizzare le condizioni patrimoniali per l'esecuzione del progetto di riforma, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla selezione di un advisor incaricato di coadiuvare il Fondo per la dismissione integrale del patrimonio immobiliare.
2. L'effettiva dismissione di cui al precedente comma 1 è subordinata all'approvazione da parte degli iscritti, a norma del successivo articolo 18 del presente progetto di riforma.
3. Il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dall'advisor, individuerà, nella rosa dei candidati all'acquisizione del patrimonio immobiliare, una o più offerte che saranno ritenute più favorevoli rispetto alle finalità di cui al comma 1, avuto riguardo, in particolare, alla massimizzazione del valore di dismissione.

ARTICOLO 16

1. A seguito dell'opzione per l'adesione alla Sezione A del Fondo tutti gli iscritti possono esercitare la facoltà di riscatto o trasferimento della posizione individuale fermo rimanendo per i soci il mantenimento di tale qualifica fino alla definitiva ripartizione di tutte le plusvalenze che dovessero manifestarsi.
2. All'atto dell'allocatione presso la sezione A dall'ammontare lordo della posizione individuale sarà detratto l'importo globale lordo delle rate di pensione eventualmente erogate a decorrere dal 1° gennaio 2008 sino alla definitiva liquidazione della posizione individuale.
3. La quota capitale per residuo debito per i prestiti concessi dal Fondo, nonché eventuali debiti di qualsiasi tipo nei confronti del Fondo, comprensivi degli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, verranno trattenuti a titolo di anticipazione dall'importo da allocare nella sezione A o da liquidare a titolo di capitalizzazione o di riscatto.
4. L'effettiva allocatione o pagamento degli importi spettanti dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal perfezionamento dell'atto di rinuncia alle prestazioni ed ai diritti conseguenti allo Statuto previgente da attuarsi secondo le modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.
5. Qualora l'effettiva allocatione o pagamento avvenga, per cause non imputabili all'avente diritto, oltre il termine indicato al precedente comma, il Fondo corrisponderà gli interessi legali da computarsi, a decorrere dal 61° giorno, sull'importo dovuto.

ARTICOLO 17

Nelle more dell'avvio di una gestione delle risorse finanziarie svolta in conformità ai principi dettati dal DLgs 252/2005, il patrimonio della Sezione A sarà impiegato in operazioni a breve e/o di pronti contro termine con primaria controparte.

ARTICOLO 18

1. Il presente progetto di riforma, entra in vigore, con le decorrenze previste nel presente progetto e sempreché si realizzino tutte le condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dello Statuto vigente, previa approvazione da parte della maggioranza assoluta degli iscritti al Fondo, pensionati diretti, in attività di servizio, in esodo, o comunque cessati dal servizio ancorché non ancora in pensione, da acquisirsi mediante referendum.
2. A seguito dell'approvazione, ai sensi del precedente comma 1, eventuali osservazioni, indicazioni, pareri o richieste che dovessero essere formulate dalla COVIP saranno recepite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo senza alcun ulteriore adempimento se non alterano l'entità delle prestazioni previste nel presente progetto di riforma.

ARTICOLO 19

1. Al fine di fare fronte alle ulteriori esigenze che dovessero scaturire in relazione alla applicazione del progetto di riforma, viene accantonato un importo pari al 10,00 % del risultato della alienazione del patrimonio immobiliare, al netto dei costi sostenuti per l'alienazione medesima.
2. Il predetto accantonamento potrà essere utilizzato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, previa adozione di apposita delibera a maggioranza semplice per le seguenti esigenze:
 - a) oneri connessi alla gestione del Fondo per la durata residua dello stesso;
 - b) sostegno al personale del Fondo per la soluzione dell'eventuale problema occupazionale per un importo complessivo non superiore all'importo corrispondente a quattro annualità di retribuzione netta ed alla correlata contribuzione volontaria;
 - c) esiti di eventuale ulteriore contenzioso;
 - d) eventuali errori di contabilizzazione degli impegni derivanti dall'attuazione del progetto.
 - e) soddisfacimento complessivo della riforma e del progetto.

ARTICOLO 20

(NORMA TRANSITORIA)

In considerazione della circostanza che la istituzione della sezione A ha decorrenza (1/1/2008) anteriore a quella di approvazione del presente progetto, nel caso di decesso di iscritti al Fondo prima che gli stessi abbiano potuto esercitare la facoltà di opzione di cui al precedente articolo 13, la facoltà medesima sarà attribuita agli aventi diritto, con il conseguente riconoscimento dei benefici spettanti al de cuius esclusivamente sotto forma di valore capitale.

ARTICOLO 21

(NORMA TRANSITORIA)

Resta affidata alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata di sette noni, ogni altra variazione che dovesse risultare necessaria, sempreché non incida in modo sostanziale sui contenuti complessivi della riforma.

